

Soggetto Qualificato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003

Alla cortese attenzione del **Dirigente scolastico**

Oggetto: La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento **costituisce un diritto** per tutto il personale

Gentile Dirigente

premesse che:

- l'**ANIEF** Associazione Professionale Sindacale, è Soggetto Qualificato per la formazione del personale della Scuola, ai sensi della direttiva n. 90/2003, per cui il seminario del 18 novembre 2015 è attività di formazione svolta da Associazione qualificata e accreditata al MIUR.

- **L'art. 64 comma 1** del CCNL afferma : "*La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un **diritto** per il **personale** in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.*"

- **L'Aran** con una nota intitolata Orientamenti Applicativi il giorno 23 maggio 2013 precisa: "*Tale articolo 64 non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di "gli insegnanti" che si riferisce a tutto il personale in servizio*".

- il **comma 5**, del medesimo articolo, così recita: "*Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici*".

- il **comma 6 sempre dell'art. 64** chiarisce il fatto che, "*il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5*" e

- il **comma 13** del succitato articolo sottolinea che "*a livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento*".

Considerato, altresì, che:

- **lo stesso CCNL** ribadisce il diritto di fruire di cinque giorni all'anno, per l'aggiornamento e la formazione in servizio, da considerarsi come servizio utile a tutti gli effetti

- **nel momento** in cui si presenta la necessità di fruire di tali giorni per aggiornamento, il dirigente scolastico deve concedere tale permesso, procedendo alla sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici, come chiarisce l'articolo 64, comma 5 del CCNL 2006, e anche **l'articolo 12 del CCNL/99**

- **nell'eventualità** in cui le domande fossero state numerose, la Dirigenza avrebbe dovuto proporre un'organizzazione flessibile dell'orario che favorisse la partecipazione come sancito dall'art. 64 comma 6 del CCNL Scuola **e non di negare il permesso**